

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7917	28 ottobre 2020	ISTITUZIONI
Concerne		

Modifica puntuale della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) dell'8 novembre 1994 - Inserimento del criterio di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite negli ultimi dieci anni

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con questo messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta del Consiglio di Stato di una modifica puntuale della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL 141.100), che concerne gli articoli 7 (requisiti di concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale a confederati), 12 (requisiti di concessione della cittadinanza cantonale a stranieri), 22 (acquisto della cittadinanza cantonale in via agevolata da parte di confederati) e 24 (acquisto della cittadinanza in via agevolata cantonale da parte di stranieri).

1. PREMESSA

Le modifiche alla LCCit proposte in questo messaggio prendono origine dall'iniziativa parlamentare del 21 gennaio 2019 presentata nella forma generica da Nicholas Marioli (ripresa da Omar Balli e Sem Genini) per il Gruppo della Lega dei Ticinesi e dall'approvazione del rapporto della Commissione giustizia e diritti da parte del Gran Consiglio il 18 febbraio 2020.

Il tema riguarda l'introduzione a livello cantonale di misure più restrittive rispetto a quelle previste dalle disposizioni federali sulla cittadinanza, per quanto riguarda i criteri di integrazione per la naturalizzazione, in particolare in merito al termine di indipendenza dal percepimento di prestazioni dell'aiuto sociale.

L'introduzione di tale inasprimento a livello cantonale per la naturalizzazione di cittadini stranieri si ripercuote anche sulle naturalizzazioni di cittadini confederati, rispettivamente sulle procedure di naturalizzazione agevolata a livello cantonale.

Quale premessa generale è opportuno richiamare il principio su cui si basa il requisito in discussione, che discende direttamente dalla legge federale sulla cittadinanza svizzera¹ e dalla relativa ordinanza d'applicazione². Nel concreto si tratta della capacità dei candidati alla naturalizzazione di mantenersi economicamente; tale requisito è considerato soddisfatto laddove il richiedente è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di

¹Legge sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0).

²Ordinanza sulla cittadinanza (OCit; RS 141.01).

ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto (p. es. assicurazioni sociali, alimenti secondo il Codice civile svizzero). In questo modo si evita di escludere a priori dalla naturalizzazione le persone che non svolgono un'attività lucrativa ma dispongono di mezzi finanziari sufficienti, per esempio beneficiari di una rendita o persone abbienti. Giusta l'art. 9 OCit sono tuttavia previste delle deroghe che tengono conto delle circostanze personali particolari, segnatamente situazioni di disabilità, l'adempimento di obblighi di assistenza.

La percezione di prestazioni dell'aiuto sociale costituisce un ostacolo fondamentale alla naturalizzazione, giacché la persona in questione non è in grado, da sola, di sovvenire ai propri bisogni. Quest'interpretazione è stata adottata dal Consiglio federale già nel messaggio concernente la revisione totale della LCit ed è stata poi consolidata nei dibattiti parlamentari che ne sono seguiti. La stessa è quindi stata precisata nelle disposizioni d'esecuzione (OCit).

In particolare, secondo quanto prescritto dall'articolo 7 cpv. 3 dell'OCit, chi nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di naturalizzazione percepisce prestazioni dell'aiuto sociale è escluso dalla naturalizzazione.

Il diritto cantonale ticinese ha ripreso tale requisito nella LCCit nell'ambito della revisione di adeguamento al diritto federale entrata in vigore il 1. gennaio 2018.

Il Gran Consiglio reputa che un periodo di tre anni sia insufficiente per valutare l'idoneità di una persona che richiede la naturalizzazione che è, senza ombra di dubbio, un passo importante e significativo. È stato evidenziato come questo lasso di tempo si presti anche ad abusi, ritenendo che un'attesa relativamente corta non inciti a voler procedere al rimborso anche se nel frattempo la situazione finanziaria del richiedente è mutata.

La Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio nel suo rapporto del 3 febbraio 2020 evidenzia altresì che sono previste norme legislative molto più incisive nella Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), per quanto attiene alla revoca dei permessi (art. 62 cpv. 1 lett. e ed art. 63 cpv. 1 lett. c). A tale proposito è stata citata una recente sentenza del Tribunale federale che ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) relativa al mancato rinnovo di un permesso di dimora con la motivazione che il richiedente era indebitato e dipendente dagli aiuti sociali.

A mente della Commissione, se la massima autorità giudiziaria federale ha sancito il mancato rinnovo di un permesso di dimora, a maggior ragione, in materia di naturalizzazione si deve essere più ristrettivi.

Il Gran Consiglio, avallando con decisione del 18 febbraio 2020 il rapporto della Commissione giustizia e diritti, ha aderito a tali conclusioni.

Conformemente all'articolo 38 cpv. 2 della Costituzione federale³ *la Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.*

³ Costituzione federale della Confederazione Svizzera, (Cost; RS 101).

Così come lo precisa il rapporto esplicativo all'avamprogetto di Ordinanza sulla cittadinanza nel commento relativo all'articolo 7 cpv. 3⁴, i Cantoni sono liberi di adottare norme più severe (p. es. estendere il periodo a cinque anni, esigere il rimborso delle prestazioni percepite).

Occorre precisare che la percezione di prestazioni dell'aiuto sociale non costituisce un ostacolo assoluto alla naturalizzazione. Nel valutare la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione, le autorità competenti sono infatti vincolate dal divieto costituzionale di qualsiasi discriminazione e dal principio della proporzionalità (vedere a tale riguardo il commento all'art. 6 OCit del menzionato rapporto esplicativo all'OCit). Può capitare che una persona cada a carico dell'aiuto sociale a causa di un handicap. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, in questo caso il diniego della naturalizzazione potrebbe costituire una discriminazione: si pensi al caso in cui il richiedente soffra di un handicap che lo rende incapace di sovvenire ai propri bisogni e lo rende pertanto tributario dell'aiuto sociale. Occorre parimenti evitare di violare il principio della proporzionalità, come per esempio nel caso in cui una persona abbia beneficiato o benefici dell'aiuto sociale per motivi di cui non ha colpa (p. es. genitore che alleva i figli da solo, working-poor) oppure ai casi in cui la dipendenza dall'aiuto sociale sia stata minima e si sia protratta per poco tempo.

2. PROPOSTE DI MODIFICA

2.1 Proposta di modifica all'art. 7 cpv. 2 lett. e) LCCit e commento nuova norma

Norma vigente	Proposta di modifica
Art. 7 cpv. 2 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: a) dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; b) dal rispetto dei valori della Costituzione cantonale; c) dalla capacità di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, nella lingua italiana; e d) dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione.	Art. 7 cpv. 2 lett. e) (nuova) Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: a) dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; b) dal rispetto dei valori della Costituzione cantonale; c) dalla capacità di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, nella lingua italiana; d) dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e e) dall'indipendenza da aiuti sociali negli ultimi dieci anni, a meno che tali aiuti siano interamente restituiti.

Commento

Tale disposizione concretizza la volontà del Parlamento di introdurre a livello cantonale misure più restrittive rispetto a quelle previste dall'Ordinanza federale sulla cittadinanza, in particolare per quanto riguarda il termine di indipendenza dal percepimento di prestazioni dell'aiuto sociale.

⁴ Rapporto esplicativo Avamprogetto di Ordinanza sulla cittadinanza svizzera, agosto 2015.

Per rispettare i principi di parità di trattamento e parallelismo, l'inasprimento delle condizioni applicate per cittadini stranieri che si vogliono naturalizzare, deve essere esteso anche alle naturalizzazioni di cittadini confederati che vogliono acquisire la cittadinanza cantonale ticinese e un'attinenza comunale del nostro Cantone.

La precisazione in una disposizione specifica rende più trasparente l'interpretazione, altrimenti rilevabile per estensione dal concetto di partecipazione alla vita economica di cui alla lettera d) dell'art. 7 cpv. 2 LCCit.

2.2 Proposta di modifica all'art. 12 cpv. 1 lett. d) LCCit e commento nuova norma

Norma vigente	Proposta di modifica
Art. 12 cpv. 1 La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero: a) se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni; b) se adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione; c) se rispetta i valori della Costituzione cantonale.	Art. 12 cpv. 1 lett. d) (nuova) La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero: a) se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni; b) se adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione; c) se rispetta i valori della Costituzione cantonale; d) se è indipendente da aiuti sociali da almeno dieci anni, a meno che tali aiuti siano interamente restituiti.

Commento

Tale disposizione concretizza la volontà del Parlamento di introdurre a livello cantonale misure più restrittive rispetto a quelle previste dall'Ordinanza federale sulla cittadinanza, in particolare per quanto riguarda il termine di indipendenza dal percepimento di prestazioni dell'aiuto sociale.

2.3 Proposta di modifica all'art. 22 cpv. 4 LCCit e commento

Norma vigente	Proposta di modifica
Art. 22 cpv. 4 Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, deve essere sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 9 cpv. 1 e 4.	Art. 22 cpv. 4 (modifica) Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, deve essere sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 9.

Commento

Il riferimento è esteso all'articolo 9 in generale. Il precedente riferimento al cpv. 4 era inoltre dovuto ad un errore proveniente da una proposta di modifica legislativa non concretizzata dal Parlamento.

2.4 Proposta di modifica all'art. 24 cpv. 5 LCCit e commento nuova norma

Norma vigente	Proposta di modifica
Art. 24 cpv. 5 Per il rimanente si applicano le condizioni di idoneità di cui agli art. 12 cpv. 1 lett. b), c) e 14.	Art. 24 cpv. 5 (modifica) Per il rimanente si applicano le condizioni di idoneità di cui agli artt. 12 cpv. 1 lett. b), c), d) e 14.

Commento

Il riferimento è esteso alla nuova lett. d) dell'art. 12 cpv. 1 LCCit con la quale è stato introdotto il requisito di indipendenza da aiuti sociali per gli ultimi dieci anni, dando seguito all'iniziativa parlamentare 21 gennaio 2019 presentata nella forma generica da Nicholas Marioli (ripresa da Omar Balli e Sem Genini) e approvata dal Gran Consiglio lo scorso 18 febbraio.

2.5 Proposta di modifica all'art. 44 cpv. 1 e 2 LCCit e commento

Norma vigente	Proposta di modifica
Art. 44 Le norme della legge si applicano a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore. Le domande presentate in precedenza sono disciplinate dalle norme della legge anteriore, salvo che la presente sia più favorevole; per la procedura fa stato in ogni caso la legge anteriore.	Art. 44 cpv. 1, 2 (modifica) ¹ Le norme della legge si applicano a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore. Le domande presentate in precedenza sono disciplinate dalle norme della legge anteriore, salvo che la presente sia più favorevole; per la procedura fa stato in ogni caso la legge anteriore. ² Le disposizioni della modifica del 18 settembre 2017 e quelle della modifica del si applicano alle domande presentate dopo la rispettiva entrata in vigore e a quelle presentate precedentemente se il nuovo diritto è più favorevole.

Commento

Con l'aggiunta del cpv. 2 si sono volute disciplinare in maniera chiara le questioni legate al diritto transitorio stabilendo il principio che le domande presentate precedentemente alle revisioni succedutesi sono rette dal diritto vigente a quel momento, ad eccezione delle disposizioni più favorevoli. La norma è adeguata e migliorata nel suo contenuto anche per le modifiche del 18 settembre 2017 entrate in vigore il 1. gennaio 2018.

3. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Le presenti modifiche legislative non comportano alcun costo supplementare.

4. ATTI PARLAMENTARI

Con questo messaggio è da considerare evasa l'iniziativa parlamentare 21 gennaio 2019 presentata nella forma generica da Nicholas Marioli (ripresa da Omar Balli e Sem Genini per il Gruppo della Lega dei Ticinesi) per la modifica della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) - Inserimento del criterio di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite negli ultimi dieci anni.

Con queste considerazioni chiediamo al Gran Consiglio di approvare l'allegato disegno di modifica della LCCit.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

**sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit);
modifica**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 28 ottobre 2020 n. 7917 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit) è così modificata:

Art. 7 cpv. 2 lett. c), d) ed e) (nuova)

- c) dalla capacità di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, nella lingua italiana;
- d) dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e
- e) dall'indipendenza da aiuti sociali negli ultimi dieci anni, a meno che tali aiuti siano interamente restituiti.

Art. 12 cpv. 1 lett. d) (nuova)

- d) se è indipendente da aiuti sociali da almeno dieci anni, a meno che tali aiuti siano interamente restituiti.

Art. 22 cpv. 4

⁴Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, deve esser sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 9.

Art. 24 cpv. 5

⁵Per il rimanente si applicano le condizioni di idoneità di cui all'art. 12 cpv. 1 lett. b), c), d) e all'art. 14.

Norme transitorie

Art. 44 cpv. 2 (nuovo)

²Le disposizioni della modifica del 18 settembre 2017 e quelle della modifica del si applicano alle domande presentate dopo la rispettiva entrata in vigore e a quelle presentate precedentemente se il nuovo diritto è più favorevole.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.